



UNIONE CORPI POMPIERI VOLONTARI - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
CORPO POMPIERI VOLONTARI DI TRIESTE - ODV

freiwillige feuerwehr – prostovoljni gasilci

Viale Miramare 65- 34135 Trieste – C.F. 90027520320



Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
TRIESTE
Via Lionello Stock, 2/3
34135 TRIESTE

Trieste, 30/08/2024

Prot.: 28/24

OGGETTO: Richiesta registrazione atto privato – Statuto sociale

Il sottoscritto Giuliano BACER, nato a Trieste il 16.01.1973, codice fiscale BCRGLN73A16L424X e residente a San Dorligo della Valle – Dolina, in Loc. Pesek 60, in qualità di presidente e responsabile legale dell'associazione denominata Corpo Pompieri Volontari Trieste – ODV, con sede legale in Viale Miramare 65 a Trieste;

- Visto lo Statuto precedentemente registrato in data in data 02/08/2024 al n. 1094 Serie 3;
- Vista la richiesta di modifica dell'Ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Vista la delibera dell'Assemblea Generale dei Soci Straordinaria del 28/08/2024, che autorizza di approvare in modo automatico (quindi senza la necessità di indire ulteriori assemblee straordinarie) ogni modifica richiesta/imposta dal RUNTS a cui deve essere inviata la copia dello Statuto per approvazione dopo l'avvenuta registrazione;

CHIEDE

La registrazione del nuovo Statuto, corretto e modificato, come da indicazioni dell'Ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Distinti saluti.

Registrato a Trieste il 30/08/2024 al n° 1170
Serie 3 - Liquidati € _____
(Euro _____)
Versati il _____

Sede - Segreteria - Amministrazione

040-2470030

Centrale Operativa h 24

040-5199776

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gardin

www.pompierivolontari.it

trieste@pompierivolontari.it



Il Legale rappresentante

Giuliano Bacer

Iscrizione Elenco Regionale Volontariato n. 807

Iscrizione elenco regionale FVG n° 242 DRPC

Iscrizione Dipartimento Nazionale Protezione Civile

N° VRC/0051904 del 20-11-03



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ**

Servizio affari giuridici e legislativi
della Direzione e politiche per il
Terzo settore

salute@certregione.fvg.it
terzosettore@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5569
I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

Ufficio regionale Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore

Trieste

Spettabile
CORPO POMPIERI VOLONTARI DI TRIESTE ODV
di Trieste (TS)

Oggetto: motivi ostativi variazione statuto dell'associazione CORPO POMPIERI VOLONTARI DI TRIESTE ODV- comunicazione ex art. 9, comma 3, D.M. 106/2020

Esaminata la domanda di variazione statutaria (n. 48377 di repertorio, codice pratica n. 1572288) presentata dall'associazione CORPO POMPIERI VOLONTARI DI TRIESTE ODV C.F. 90027520320, si rileva che lo statuto non risulta adeguato al D.lgs n. 117/2017.

In particolare, l'art. art. 10 comma 2 lett. d) prevede che solamente i soci iscritti da almeno un anno nel libro degli associati possano accedere all'elettorato passivo. La compressione del diritto all'elettorato passivo lede il principio di democraticità e di parità alla partecipazione alla vita associativa degli ETS, facendo rientrare questa disposizione in una limitazione dei diritti associativi.

Si segnala, inoltre, una difformità nell'inserimento delle cariche e degli organi sulla piattaforma RUNTS, rispettivamente a pagina 1 e 2, anche sulla base della documentazione allegata; i soggetti censiti alla prima pagina del RUNTS all'elenco "Titolari di cariche sociali" devono corrispondere, sia nel numero, che nella carica, ai componenti effettivi in carica nella sezione "Organi di amministrazione, di controllo e revisione", in seconda pagina.

Infine, si chiede di chiarire se le differenti date di attribuzione delle cariche inserite siano effettivamente riconducibili a momenti diverse oppure se trattasi di un mancato aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. 106/2020, si assegna un termine pari a 30 giorni al fine di ottemperare a quanto sopra indicato, con conseguente sospensione dei termini procedurali.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa per il tramite della piattaforma RUNTS utilizzando la funzionalità di messaggistica alla quale si accederà tramite l'icona della campanella in alto a destra.

Si precisa che il mancato o il parziale adeguamento comporterà il previso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990.

Si comunica altresì che l'associazione ha facoltà di ritirare l'istanza tramite richiesta esplicita e presentarne una nuova ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 117/2017 e dell'art. 8 del D.M. 106/2020 mediante apposita procedura telematica.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELEGATO P.O.
Coordinamento dell'Ufficio regionale del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore e tenuta Registro
dott.ssa Cristiana Bobbio

(f.to digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristiana Bobbio - cristiana.bobbio@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Elisa Bertossa, 0403775566 – elisa.bertossa@regione.fvg.it

Il presente documento è stato redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ed è conservato presso questa Amministrazione ai sensi di legge.

Verbale Assemblea Generale dei Soci Straordinaria

Il 28 luglio 2024 alle ore 8:30 in seconda convocazione (la prima del 27 luglio 2024 alle ore 7:00 non si è potuta costituire per mancato raggiungimento del numero legale) si è riunita presso la sede legale dell'associazione, viale Miramare 65 a Trieste, l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del Corpo Pompieri Volontari di Trieste.

L'Assemblea Generale dei Soci viene riunita in forma straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione modifiche statutarie;
2. Elezione membro del Consiglio Direttivo;
3. Presa d'atto della perdita della qualifica di Socio in seguito a morosità;
4. Varie ed eventuali.

Su proposta del Comandante Giuliano Bacer vengono indicati i soci Rossella Robba, quale Presidente dell'Assemblea e Marco Ubaldini quale Segretario verbalizzante. L'Assemblea approva per maggioranza per alzata di mano.

Sempre per alzata di mano viene votata a maggioranza la registrazione audio dell'assemblea che sarà messa agli atti come parte integrale del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti soci (17), soci assenti (35) e vengono presentate le deleghe (17). Constatato il raggiungimento del numero legale richiesto per la costituzione dell'assemblea per le modifiche statutarie di cui al punto 5.9 dello Statuto in vigore, si dà inizio all'assemblea alle ore 9.10.

1. Approvazione modifiche statutarie;

Il presidente dell'assemblea (successivamente indicato come PA) prende la parola e chiede in funzione della votazione del primo punto all'ordine del giorno se ci sono richieste o proposte di modifica da parte dei presenti o di chi ha presentato delega rispetto alla bozza dello statuto pubblicata dal CD sul gruppo WhatsApp per le comunicazioni ufficiali in data 23 c.m. e depositata presso la Sede Legale nella medesima giornata.

Proposte di modifica:

Proposta di modifica: 1	inserimento di una minima anzianità associativa per potersi candidare e quindi essere eletto/a nel Consiglio Direttivo (successivamente indicato come CD).
Richiedente:	Adriano Toffoli
PA	Propone almeno un anno di anzianità associativa per potersi candidare.
Testo precedente:	Art.10, Comma 2, lettera e c)

	Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa				
Testo nuovo:	Art.10, Comma 2, lettera c), aggiunta lettera d) c) eleggere gli organi sociali se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; d) essere eletti alle cariche sociali se iscritti almeno da un anno, maggiorenni e in regola con la quota sociale;				
Votazione	Si:	15	No:	0	Astenuti: 2
	Modifica approvata				

Le seguenti modifiche vengono proposte da Rossella Robba e sono dovute all'approvazione della Legge n.104 del 4 Luglio 2024 che va a modificare il D.Lgs. 117/2017 e che entrerà in vigore il 3 agosto p.v.. Stralcio relativo alle modifiche agli atti della L. 104/24 a titolo di chiarimento.

Proposta di modifica: 2	La L.104/2024 prevede, se non espressamente previsto il divieto nello statuto, di esprimere il voto per via elettronica. Il voto per via elettronica però prevede l'uso di piattaforme dedicate e a pagamento e al fine di evitare costi all'Associazione si chiede di inserire espressamente la non ammissibilità del voto in via elettronica.				
Richiedente:	Rossella Robba				
Testo precedente:	Viene inserito il comma 3 all'art. 15 relativo al "Principio di voto"				
Testo nuovo:	Art.15, comma 3 E' espressamente vietata la votazione per via elettronica, mentre è possibile la votazione palese nelle riunioni in modalità audio/video conferenza (rim. Art 20 presente Statuto).				
Votazione	Si:	17	No:	0	Astenuti: 0
	Modifica approvata				

Proposta di modifica: 3	modifica per adeguamento alla norma di legge che prossimamente entrerà in vigore con l'eliminazione di importi specifici e la sola indicazione della norma di riferimento.				
Richiedente:	Rossella Robba				

Testo precedente:	Art.35, Comma 3, Lettera a) Potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;					
Testo nuovo:	Art.35, Comma 3, Lettera a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione rientri nei limiti stabiliti dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017					
Votazione	Si:	17	No:	0	Astenuti:	0
Modifica approvata						

Proposta di modifica: 4	Uso dei modelli definiti con decreto ministeriale come previsto dalla L.104/2024 di prossima entrata in vigore					
Richiedente:	Rossella Robba					
Testo precedente:	Art.35, Comma 3, Lettera c) Dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;					
Testo nuovo:	Art.35, Comma 3, Lettera c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità ai modelli definiti e previsti dal Decreto Ministeriale ove disponibile					
Votazione	Si:	17	No:	0	Astenuti:	0
Modifica approvata						

Proposta di modifica: 5	modifica per adeguamento alla norma di legge che prossimamente entrerà in vigore (primi giorni di agosto) con l'eliminazione di importi specifici e la sola indicazione della norma di riferimento.					
Richiedente:	Rossella Robba					
Testo precedente:	Art.35, comma 4 Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi e entrate siano					

	inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.				
Testo nuovo:	Art.35, comma 4 Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi e entrate siano nei termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.				
Votazione	Si:	17	No:	0	Astenuti: 0
	Modifica approvata				

Proposta di modifica: 6	modifica per adeguamento alla norma di legge che prossimamente entrerà in vigore (primi giorni di agosto).				
Richiedente:	Rossella Robba				
Testo precedente:	Art.35, Comma 6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.				
Testo nuovo:	Art.35, Comma 6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine stabilito dal D.Lgs. 117/2017 presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.				
Votazione	Si:	17	No:	0	Astenuti: 0
	Modifica approvata				

In assenza di ulteriori richieste, si passa alla votazione del nuovo statuto con tutte le modifiche sopra riportate, votate e approvate in sede di assemblea.

Votazione:

Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuiti: 0

Lo Statuto viene così approvato.

Su richiesta del PA, viene indetta un'ulteriore votazione allo scopo di approvare in modo automatico (quindi senza necessità di indire ulteriori assemblee straordinarie) ogni modifica richiesta/imposta dal RUNTS a cui deve essere inviata la copia dello Statuto per approvazione dopo l'avvenuta registrazione.

Votazione:

Favorevoli: 34 (17 presenti + 17 deleghe)
Contrari: 0
Astenuiti: 0

Il nuovo Statuto è approvato ed entra immediatamente in vigore. Viene disposta la registrazione all'Agenzia delle Entrate e l'invio al RUNTS per l'approvazione e la pubblicazione.

Il PA dichiara che vista l'entrata in vigore del nuovo Statuto, decadono di fatto i revisori dei conti previsti con il vecchio statuto, in quanto non più previsti perchè l'Associazione non rientra nei limiti previsti dal D.Lgs.117/2017 e le figure attualmente in carica non sono figure professionali con l'iscrizione all'apposito registro.

Il PA propone quindi che i revisori in carica passino tutta la documentazione al CD entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente verbale.

Prende parola Marco Ubaldini, segretario e portavoce dei Revisori dei Conti eletti nelle ultime elezioni del 18 febbraio u.s. e subentrati ai precedenti (Petaros, Canale e Arsic).

Ubaldini dichiara che la documentazione in possesso ai revisori attualmente in carica riguarda soltanto l'anno in corso (2024) ed è già stata consegnata al CD assieme al verbale della riunione dei revisori avvenuta in data 24 luglio 2024.

Dichiara inoltre che non gli sono pervenuti documenti e libro dei verbali dai Revisori dei Conti uscenti dal precedente mandato.

Il PA propone che tutta la documentazione mancante, dei Revisori dei Conti uscenti dal precedente mandato, venga fornita al CD entro e non oltre i 15 giorni dall'emissione del presente verbale e ne chiede votazione per approvazione all'assemblea.

Votazione:

Favorevoli: 34
Contrari: 0
Astenuiti: 0

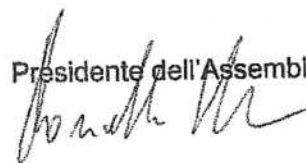
Viene approvato da parte dell'Assemblea che gli ex revisori Petaros, Canale e Arsic, consegnino entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente verbale tutta la documentazione e il libro dei verbali non consegnati e precedenti all'elezione del 18 febbraio u.s.

....omissis...

In assenza di ulteriori questioni da discutere, il PA dichiara conclusa l'assemblea alle ore 10:51.

..omissis...

Presidente dell'Assemblea



Segretario dell'Assemblea



02/08/2024 al n° 1.092
58353
per LA DIRETTORE GENERALE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE



STATUTO

"Corpo Pompieri Volontari di Trieste - ODV "

C.F. 90027520320

(Testo coordinato con le modifiche disposte dal RUNTS, redatto nel rispetto del D.LGS. n.117/2017 e ss.mm.ii. - Codice del Terzo Settore)

---oOo---

ALLEGATO all'atto
Reg. il 30/08/2024
N° 1170 Serie 3
PL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gordin

Indice

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'	3
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	3
ART. 2 - STATUTO	3
ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO	3
ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO	3
ART. 5 - SCOPI E FINALITÀ	3
ART. 6 - ATTIVITÀ	4
TITOLO II - DURATA	6
ART. 7 - DURATA	6
TITOLO III - ASSOCIATI	6
ART. 8 - ASSOCIATI	6
ART. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	7
ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	8
ART. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	10
ART. 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	11
TITOLO IV - ORGANI	12
ART. 13 - ORGANI SOCIALI	12
ART. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	12
ART. 15 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO	13
ART. 16 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA	13
ART. 17 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	14
ART. 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA	14
ART. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	15
ART. 20 - ASSEMBLEE/RIUNIONI IN AUDIO/VIDEO CONFERENZA	15
ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)	16
ART. 22 - DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE/COMANDANTE	18
ART. 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	19
ART. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	19
ART. 25 - IL PRESIDENTE/COMANDANTE	20
ART. 26 - IL VICE PRESIDENTE/ VICE COMANDANTE	20
ART. 27 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE	20
ART. 28 - ORGANO DI CONTROLLO	21
ART. 29 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI	22
ART. 30 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	22
TITOLO V - PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI	23
ART. 31 - LIBRI SOCIALI	23
ART. 32 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE	23
ART. 33 - ANNO SOCIALE	24
ART. 34 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	24
ART. 35 - BILANCIO DI ESERCIZIO	25
ART. 36 - BILANCIO SOCIALE	26

ART. 37 - RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI	26
TITOLO VI - DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI.....	26
ART. 38 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	26
ART. 39 - LAVORATORI	27
ART. 40 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI	27
TITOLO VII - NORME FINALI.....	27
ART. 41 - CONVENZIONI.....	27
ART. 42 - OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	28
ART. 43 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.....	28
ART. 44 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.....	28
ART. 45 - SCIoglimento ASSOCIAZIONE.....	28
ART. 46 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	28
ART. 47 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	28
ART. 48 - NORMA DI RINVIO E NORME TRANSITORIE	29

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'organizzazione di volontariato, non riconosciuta, avente la seguente denominazione: **"Corpo Pompieri Volontari di Trieste - ODV"**; in breve **"CPV Trieste - ODV"** da ora in avanti denominata **"Associazione"**. (attualmente senza personalità giuridica che potrà essere chiesta con delibera di assemblea ordinaria con le modalità previste dall'art.22 D.Lgs. 117/2017).
2. La denominazione di **"Organizzazione di Volontariato"** nonché il relativo acronimo di **"ODV"** è inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo in costanza di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale a Trieste.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione potrà, comunque, esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario. Con delibere del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza e operativi, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è retta e disciplinata secondo i principi della democraticità, della solidarietà sociale, della partecipazione attiva volontaristica, della trasparenza, della parità di genere, è apolitica, apartitica, asindacale e aconfessionale.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività d'interesse generale, preminentemente in favore di terzi, av-

valendosi in modo prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. Essa opera, in via esclusiva o principale, nei seguenti ambiti indicati all'art. 5 del D.Lgs. 117/17:
 - a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo, ai sensi del D.lgs. 199/2021;
 - c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e cinofile di cui al presente articolo;
 - d) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) Divulgare la cultura della protezione civile e della sicurezza sia in riferimento alla prevenzione e repressione degli incendi, sia promuovendo il soccorso tecnico e logistico in caso di eventi di emergenza e calamità naturali, che in qualsiasi caso utile alla protezione della vita umana, dei beni comuni e dell'ambiente anche mediante azioni finalizzate alla prevenzione oppure al ripristino dei servizi essenziali alla popolazione;
 - b) Promuovere per i propri associati l'informazione, la formazione e l'addestramento;
 - c) Promuovere l'efficacia e l'efficienza della rete e della collaborazione con enti istituzionali, pubblici e privati, per la sorveglianza, prevenzione e tutela del territorio al fine di mitigare possibili rischi per la popolazione.

Art. 6 - Attività

1. Per raggiungere i suddetti scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) **Protezione Civile:** fornire soccorso tecnico e logistico in caso di eventi di emergenza, calamità naturali o in qualsiasi caso utile alla protezione della vita umana, dei beni comuni e dell'ambiente anche mediante azioni finalizzate alla prevenzione oppure al ripristino dei servizi essenziali alla popolazione; intervenire in via principale, ma non esclusiva, nella prevenzione e repressione degli incendi, degli incendi boschivi e d'interfaccia; intervenire in caso di ricerca persone disperse; intervenire in ambito di soccorso acquatico e salvaguardia dell'ambiente acquatico; utilizzare sistemi a pilotaggio remoto (UAS, SAPR, droni ecc.) al fine delle attività; intervenire in caso di emergenza, ovvero per le opportune esercitazioni, esclusivamente su richiesta

degli organi preposti all'intervento; realizzare attività coordinate con le Istituzioni Pubbliche per la sorveglianza, prevenzione e tutela del territorio al fine di mitigare possibili rischi per la popolazione e/o l'ambiente, e/o per fornire il supporto tecnico/logistico in caso di eventi di particolare importanza non aventi finalità di soccorso e/o emergenza; attuare iniziative e servizi di supporto sociale, come raccolta generi alimentari e beni di prima necessità, a favore della collettività, con particolare riguardo delle fasce fragili quali, in via indicativa e non esaustiva, persone anziane, diversamente abili e giovani; attività di safety e della prevenzione incendio ed esodo in caso di emergenza;

- b) **Attività di formazione:** organizzare per enti (pubblici e privati), soggetti privati e per i propri associati corsi di formazione teorici e pratici, attività di addestramento, esercitazioni sia in ambito interno sia in collaborazione con altri enti specializzati in tali tematiche; organizzare seminari, convegni, incontri a tema nelle materia di competenza dell'Associazione; prevedere, quando e ove possibile, lo svolgimento di tirocini, di stage, di servizio civile, nazionale ed europeo, e di servizio di volontariato europeo, sempre nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto previsto dall'art. 5, lett. d) del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c) **Attività culturali:** organizzare occasioni di scambio e collaborazione sia tra i propri associati che con altri enti, pubblici e privati, che perseguano i medesimi scopi; realizzare attività e iniziative aperte alla popolazione così da sensibilizzare sul tema della sicurezza e divulgare la cultura della protezione civile; realizzare attività rivolte a bambini e ragazzi per sensibilizzare alla cultura della protezione civile, dell'antincendio boschivo e del rispetto ambientale;
 - d) **Preparazione e formazione di unità cinofile da soccorso per la ricerca di persone e per attività di sorveglianza, prevenzione e tutela del territorio:** il tutto tramite le varie tecniche quali, semplificativamente ma non esaurientemente tracking, trailing, scovo, superficie, macerie, neve, acqua., preparazione e formazione di unità cinofile da ricerca sostanze finalizzate alla ricerca di resti umani. Le unità cinofile saranno impiegate in finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di rintracciare persone disperse/scomparse/allontanate o di individuarne i resti, inoltre potranno collaborare con gli Enti e le FF.O. in attività di sorveglianza e prevenzione del territorio. Tali attività potranno essere svolte su tutto il territorio nazionale e anche all'estero anche nel settore della Protezione Civile;
 - e) **Sensibilizzazione della popolazione e delle Autorità** in merito alle modalità di ricerca di persone disperse/scomparse/allontanate al fine di ottenere una rapida chiamata per l'intervento delle unità cinofile;
 - f) **Ogni altra attività non specificamente menzionata** in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione riconosce il Sindaco, competente per territorio, l'Autorità locale di Protezione Civile, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e la Prote-

zione Civile Regionale del Friuli Venezia Giulia quali organi coordinatori di riferimento, il Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia, il Sistema Sanitario Regionale FVG, la Capitaneria di Porto- Guardia Costiera di Trieste, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, secondo previsione normativa vigente e sue successive modificazioni e integrazioni, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale Autorità competente per il soccorso tecnico urgente primario. La suddetta Associazione, per quanto legalmente permesso, è strutturata sull'esempio dei Corpi Volontari similari già presenti a livello nazionale, nelle regioni autonome e nelle province a statuto speciale.

3. Per il perseguimento dello scopo sociale l'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o con privati e partecipare a pubblici appalti.
4. Ai fini dello svolgimento delle sopraelencate attività, l'Associazione sarà libera di aderire a organismi locali, nazionali, internazionali, nonché collaborare con soggetti pubblici o privati, che ne condividano le finalità.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 ss.mm.ii. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo.
6. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del 9 giugno 2022 contenente le relative Linee Guida e ss.mm.ii.

TITOLO II - DURATA

Art. 7 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 8 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'Associazione è aperta all'ammissione di tutti coloro che ne condividono gli scopi e s'impegnano a contribuire alla loro realizzazione senza alcuna limitazione in riferimento a condizioni economiche, discriminazioni di genere, religione o altra natura, non si prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, di quote associative.
3. Al fine di perseguire e promuovere le finalità associative di Protezione Civile all'interno del Corpo, è costituito un Nucleo Allievi, formato da associati minorenni aventi un'età minima di dieci anni e fino al compimento del diciottesimo anno di età. Non possono partecipare ad attività operative di soccorso.
4. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con le loro opere, con le loro competenze e conoscenze.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di amministrazione.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Nel presente Statuto si prevede la possibilità, su indicazione dell'Organo di amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea, di attribuire delle cariche "onorarie", tra le quali quella di "Presidente Onorario/Comandante Onorario", agli associati che si sono distinti in operazioni particolari, che hanno acquisito meriti particolari, e che hanno dimostrato particolare dedizione all'Associazione fornendo un contributo costante e continuativo degli anni e/o di notevole valenza professionale ai fini associativi.
9. Sono previste le seguenti qualifiche associative:
 - a) Soci ordinari: tutti i soci che indipendentemente dallo svolgere attività operativa, diano affidamento per la loro condotta morale, si riconoscano e partecipino con continuità alla vita associativa ed al perseguimento degli scopi sociali;
 - b) Soci onorari: la qualità di socio onorario è conferita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, al componente ancora attivo o cessato dal servizio operativo per raggiunti limiti di età, con una anzianità di iscrizione minima, continuativa di almeno quindici anni e che si sia distinto per eccezionali meriti associativi. La qualità di socio onorario è solo un riconoscimento onorifico e non comporta alcun vantaggio.
10. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
11. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9 - Procedura di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) una domanda scritta, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 117/2017, che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la sottoscrizione della privacy (Regolamento generale per la protezione dei dati 679/2016 GDPR);
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
8. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Art. 10 - Diritti e doveri degli associati

1. Agli associati sono riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - a) essere informati e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e controllarne l'andamento;
 - b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - c) eleggere gli organi sociali se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - d) essere eletti alle cariche sociali se maggiorenni e in regola con la quota sociale;
 - e) frequentare i locali dell'Associazione;

- f) concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) esaminare i libri sociali, solo se in regola con il versamento della quota associativa, entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy, in particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio se indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali;
- i) denunciare i fatti che ritengono censurabili come previsto dall'art.29 D.lgs 117/2017



3. Hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, il Codice Etico, le delibere degli organi associativi e le altre norme vigenti;
- b) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- c) improntare il comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi dell'Associazione;
- d) non coinvolgere l'Associazione in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
- e) seguire in ogni occasione, sia all'interno dell'Associazione che nei contatti esterni, la via gerarchica come determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;
- f) tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l'intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'Associazione a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
- g) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
- h) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all'Associazione;
- i) non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi dell'Associazione e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle dell'Associazione. Le fattispecie di incompatibilità sono disciplinate dal Codice etico come le eventuali deroghe;
- j) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Se il Socio è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione, è altresì tenuto a:
 - a) garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere semplice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità alle relative innovazioni;
 - b) prendere parte attiva all'organismo in cui si è stato eletto per la durata prevista;
 - c) approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso;
 - d) prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci;
 - e) astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;
 - f) assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione delle riunioni;
 - g) garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra.
5. La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

Art. 11 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in seno all'Associazione e la qualifica di socio.
2. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione), a carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di:
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del Codice Etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione, nonché delle disposizioni impartite per via gerarchica;
 - b) l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna;
 - c) manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi del volontariato in generale;
 - d) in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
3. I soci che trasgrediscono ai loro doveri possono essere assoggettati, con delibera del Consiglio Direttivo, alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) Richiamo verbale,
 - b) Richiamo scritto,
 - c) Inefficacia temporanea e sospensione dell'attività per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno
 - d) Esclusione dall'Associazione per:
 - mancanze di particolare gravità;
 - comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull'andamento delle attività sociali o risonanza

in pubblico e negative ripercussioni sull'immagine dell'Associazione o del volontariato in generale;

- manifestazioni o atteggiamenti di cui al secondo comma del presente articolo.
- 4. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
- 5. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
- 6. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
- 7. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione di esclusione.
- 8. Il Socio che a qualsiasi titolo rivesta una carica sociale e che sia sottoposto ad un provvedimento disciplinare, decade dalla carica o dal ruolo detenuto.

Art. 12 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) morte,
 - b) recesso formalizzato per iscritto,
 - c) esclusione.
2. Gli associati decadono automaticamente, senza necessità di alcuna formalità, dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera e di accettazione delle dimissioni del Consiglio Direttivo medesimo.
4. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.



5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI

Art. 13 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea degli associati;
 - b) Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
 - c) Presidente/Comandante;
 - d) Il Vice Presidente/vice Comandante;
 - e) Segretario e Tesoriere;
 - f) (eventuali) Consiglieri;
 - g) Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D.Lgs. n. 117/2017);
 - h) Revisori dei Conti, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 31, D.Lgs. n. 117/2017);
 - i) (eventuale) Collegio dei Provvisori.
3. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendone delega scritta esplicita per il voto, anche in calce all'avviso di convocazione, salvo quanto esplicitamente disposto dal presente Statuto e dalla normativa.
4. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente/Comandante dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente/Vice Comandante o da persona nominata Presidente dell'assemblea dai convenuti all'Assemblea stessa.

6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, trasmessa almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza al recapito, anche di posta elettronica (PEO), risultante dal Libro degli associati, e sul gruppo whatsapp (o analogo canale social) dell'Associazione.
8. Tale comunicazione avviene anche mediante avviso affisso nella sede legale dell'Associazione stessa.
9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
10. Il Consiglio Direttivo potrà scegliere di volta in volta le modalità di partecipazione all'Assemblea tra le seguenti:
 - a) la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;
 - b) la riunione si debba tenere unicamente attraverso mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, alle condizioni di cui all'art.20 del presente Statuto;
 - c) la riunione si possa tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di scegliere come intervenire, se in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione, in quest'ultimo caso devono essere rispettate le modalità di cui all'art. 20 dello Statuto.
11. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante e trascritto nel Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, inoltre la riunione dell'Assemblea può essere oggetto di registrazione audio che farà parte integrante del verbale.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 15 - Principio del voto singolo

1. I voti di norma sono palesi (per alzata di mano), tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e di esclusione degli associati, nei casi in cui il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno in ragione della delibera o dell'argomento da approvare e quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.
3. E' espressamente vietata la votazione per via elettronica, mentre è possibile la votazione palese nelle riunioni in modalità audio/video conferenza (rim. Art 20 presente Statuto).

Art. 16 - Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta di rappresentanza e di voto, un altro associato nei limiti stabiliti dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

1. Rientrano tra le competenze dell'Assemblea:
 - a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) eleggere e revocare i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il bilancio di esercizio e, se ricorrono le previsioni stabilite dal D.lgs.117/2017, il bilancio sociale;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) deliberare sull'esclusione degli associati;
 - f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (ex Art. 21 c. 2 del Codice Civile);
 - g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) deliberare lo scioglimento (ex Art.21 c.3 del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 18 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o in delega.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea e aventi diritto di voto e delle deleghe al voto.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo o di esercizio e per l'esame del bilancio preventivo.
4. Fino al momento dell'approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
5. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;

- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla Legge o dal presente Statuto.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 19 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo revocato o decaduto (art. 22 del presente Statuto);
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.
2. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto è regolarmente costituita in prima, in seconda e nelle eventuali successive convocazioni con la presenza di almeno 2 / 3 degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea e aventi diritto di voto e delle deleghe al voto.
3. L'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima, in seconda e nelle eventuali successive convocazioni con la presenza di almeno 3 / 4 degli associati aventi diritto di voto e non sono ammesse deleghe di rappresentanza. Per le deliberazioni è richiesto il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli associati aventi diritto al voto, non sono ammesse deleghe al voto.
4. Negli altri casi l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea e aventi diritto di voto e delle deleghe al voto.

Art. 20 - Assemblee/Riunioni in audio/video conferenza

1. Le riunioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e di qualsiasi altro eventuale organo, si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21 - Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione è composto dai seguenti membri:
 - a) Presidente/Comandante;
 - b) Vice-Presidente/ Vice-Comandante;
 - c) Segretario e Tesoriere;
 - d) (eventuali) Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, e può essere elevato fino ad un massimo di 7 (sette) da parte dell'Assemblea degli associati. Rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro ad eccezione di quella di Presidente. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente/Comandante lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. E' ammessa la presenza alla riunione dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione (ex art. 2388 Codice Civile. in coerenza al combinato disposto degli artt. 2370 Codice Civile. e 24 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii) con le modalità previste dall'art. 20 del presente Statuto.
8. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
9. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
10. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'Associazione,
 - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea,



- c) formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea,
 - d) predispone il Bilancio di esercizio, l'eventuale Bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea,
 - e) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - f) stabilisce annualmente la quota di iscrizione e di rinnovo per gli associati,
 - g) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - i) delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
 - j) redigere il/i regolamento/i associativo/i,
 - k) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.
11. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente/Comandante uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
 12. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
 13. Il Presidente/Comandante pro tempore dell'Associazione è il Presidente/Comandante del Consiglio Direttivo.
 14. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente/Comandante del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
 15. Il Presidente/Comandante può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
 16. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 17. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
 18. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
 19. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
 20. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
 21. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
 22. I componenti dell'Organo di amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.

23. Nell'eventuale cessazione di un amministratore prima della scadenza della sua carica subentrerà allo stesso il primo disponibile tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di elezione dell'organo, a parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per procedere all'elezione del nuovo Organo di amministrazione.
24. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.
25. Alle riunioni dell'Organo di amministrazione possono partecipare i capisquadra, così come definiti all'art. 38, comma 11 del presente Statuto, i quali potranno esprimersi sui punti all'ordine del giorno, senza avere però diritto di voto;
26. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
27. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente/Comandante

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente/Comandante;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente/Comandante del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vice Presidente/Vice Comandante oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente/Comandante in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente/Comandante decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vice Presidente/vice Comandante o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vice Presidente/vice Comandante o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta ogni 3 mesi su iniziativa del Presidente/Comandante e straordinariamente se la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.
2. La convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica e/o tramite messaggistica su piattaforma social (es. whatsapp) almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
3. Per le adesioni di nuovi associati la riunione può essere convocata anche un giorno prima con le stesse modalità del punto precedente.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 117/2017;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;

- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori a seguito del D.L. 39/2014 e ss.mm.ii.;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 25 - Il Presidente/Comandante

1. Il Presidente/Comandante rappresenta legalmente l'Associazione, è eletto all'interno dell'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente/Comandante dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente/Comandante convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente/Comandante e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente/Comandante convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Nei casi di urgenza il Presidente/Comandante può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 26 - Il Vice Presidente/ Vice Comandante

1. Il Vice Presidente/Vice Comandante sostituisce il Presidente/Comandante in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
2. Il Vice Presidente/Vice Comandante è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Art. 27 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

2. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente/Comandante e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
3. Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Inoltre spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Art. 28 - Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo.

1. Nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.
5. Spetta all'Organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa.
6. In particolare è compito dell'Organo medesimo:
 - a) vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti di cui all'art. del 29 del presente Statuto.
8. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 29 - Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

1. Nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 30 - Il Collegio dei Probiviri

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci deliberi di costituire un Collegio dei Probiviri si applicherà il presente articolo dello Statuto.

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; resta in carica per tre anni, gli stessi sono rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche in seno all'Associazione.
2. I componenti del Collegio dei Probiviri, in occasione della prima riunione, eleggono il Presidente ed il Segretario, inoltre il Collegio redige e adotta il "Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti" se non già adottato precedentemente.
3. Il Presidente convoca il Collegio e ne presiede le sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.
4. Il Collegio è competente a dirimere eventuali controversie tra i soci connesse alle attività sociali, a giudicare sulle infrazioni dei regolamenti e dello Statuto da parte dei Soci e ad assumere i relativi provvedimenti.
5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad operare tentativi di amichevole composizione in ordine alle controversie insorte tra i soci.
6. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.
7. I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:
 - a) procedimento disciplinare;
 - b) conciliazione di controversie interne;
8. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito. I componenti del Collegio devono astenersi:

- a) dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
 - b) dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.
9. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

TITOLO V - Patrimonio e scritture contabili

Art. 31 - Libri sociali

1. Oltre alle scritture contabili previste negli art. 13, 14 e 17, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione è tenuta a tenere i seguenti libri:
- a) Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura degli organi stessi;
 - f) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, con le modalità previste dall'art. 10 comma 2 lett. g) del presente Statuto.

Art. 32 - Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative annuale ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo;
 - b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
 - f) entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - g) da eventuali proventi di natura commerciale;
 - h) rimborsi da convenzioni.
5. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati con le medesime modalità previste dall'art.10 comma 2 lettera g) dello Statuto.
6. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
7. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017. Salvo quanto previsto al comma 2, l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, erogazioni liberali da associati e terzi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle d'interesse generale di cui all' articolo 6 del Codice del Terzo Settore, come previsto dall'art. 33 del D.Lgs 117/17 e ss.mm.ii.
8. Per l'attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.
9. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
10. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
11. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che per i rinnovi.

Art. 33 - Anno sociale

1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (anno solare).

Art. 34 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 35 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1° gennaio e chiusura al 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è redatto nei casi e modi previsti dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal Decreto del 5 marzo 2020 e ss.mm.ii., viene predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, quindi depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, nei casi previsti, pubblicato sul sito internet dell'Associazione, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:
 - a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione rientri nei limiti stabiliti dell'Art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
 - b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità ai modelli definiti e previsti dal Decreto Ministeriale ove disponibile;
 - d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
4. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano nei termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine stabilito dal D.Lgs. 117/2017 presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

7. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente/Comandante, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 22 del presente Statuto.
8. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 36 - Bilancio Sociale

1. Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri organi - l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale - secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
2. Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Art. 37 - Rendiconto della raccolta fondi

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO VI - Dei volontari e dei lavoratori

Art. 38 - Volontario e attività di volontariato

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.
3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii.
8. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n.117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
9. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro il "Registro dei Volontari".
10. Il Corpo volontario viene organizzato in base al grado d'appartenenza definito dal più alto al più basso (grado gerarchico):
 - a. Presidente/Comandante;
 - b. Vice-Presidente/ Vice-Comandante;
 - c. Caposquadra;
 - d. Vice caposquadra;
 - e. Volontario.
11. Il Corpo volontario viene organizzato in base al grado d'appartenenza definito dal più alto al più basso:

Art. 39 - Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura - fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017 - esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dl numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.
3. I rapporti di lavoro retribuiti non possono essere instaurati mai con propri associati i quali prestano sempre un'attività libera, spontanea e gratuita. Gli associati che svolgono attività a favore dell'Associazione sono sempre pertanto "volontari" come definiti dal precedente art. 38 dello Statuto.

Art. 40 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

1. I volontari sono assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l'art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

TITOLO VII - Norme finali

ART. 41 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 56 comma 1, del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii. sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità d'attuazione e sono stipulate dal Presidente/Comandante dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente/Comandante, presso la sede dell'Associazione.

Art. 42 - Obblighi assicurativi

1. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
2. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 43 - Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 44 - Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 45 - Scioglimento Associazione

1. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. Lo scioglimento dell'Associazione, disciplinato dall'art. 21 del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
3. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori per la devoluzione del patrimonio di cui all'art. 46 dello Statuto.

Art. 46 - Devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 47 - Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 48 - Norma di rinvio e norme transitorie

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore - con particolare riferimento alle norme sulle ODV - e successive modifiche e integrazioni, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello Statuto abrogato, salvo quelli non più previsti da questo Statuto e che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
3. Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.
4. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il presente documento si compone di 29 (ventinove) pagine.

Modificato come disposto dal Ufficio Regionale del RUNTS in data 29 Agosto 2024.

Il Presidente/Comandante pro tempore

f.to Giuliano BACER

